

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3065

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo
per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei
contratti di assicurazione e capitalizzazione

Seduta dell' 11 febbraio 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è stato riaperto fino al 31 dicembre 1970 il termine per il versamento, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti per le indennità agli impiegati dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 del citato decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 dello stesso decreto.

Poiché non appare possibile predisporre entro detto termine il provvedimento di riforma del sistema previsto dalla legge 8 gennaio 1942, n. 5, diventa indispensabile concedere una proroga della sospensione dell'obbligo dei versamenti al fondo indennità e del termine per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

Si provvede al riguardo con l'allegato disegno di legge che proroga il termine fino al 31 dicembre 1972.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È prorogato fino al 31 dicembre 1972 il termine stabilito con l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per il versamento al fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a

norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 del citato decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1971.